



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 181 del 20 Novembre 2018**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante allo strumento urbanistico a seguito della realizzazione, tramite procedura SUAP, di opere di urbanizzazione ed ampliamento fabbricati esistenti. Ditta Acqua Minerale San Benedetto s.p.a. Comune di Scorzè (VE).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 20 novembre 2018 come da nota di convocazione in data 19 novembre 2018 prot. n.468746;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall' ufficio suap del Comune di Scorzè con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn.337024, 337041, 337058, 337083, 337119, 337126, 338587 del 13.08.2018 e n.449280 del 6.11.18, relative alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante allo strumento urbanistico a seguito della realizzazione, tramite procedura SUAP, di opere di urbanizzazione ed ampliamento fabbricati esistenti. Ditta Acqua Minerale San Benedetto s.p.a.;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.167368 del 9.11.18 assunto al prot. reg. al n.456988 del 9.11.18 dell'ULSS3;
- Parere n.1754 del 16.11.18 assunto al prot. reg. al n.468247 del 16.11.18 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;
- Parere n.23688 del 14.11.18 assunto al prot. reg. al n.464401 del 15.11.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.81308 del 14.11.18 assunto al prot. reg. al n.465270 del 15.11.18 di Veritas;
- Parere n.108592 del 16.11.18 assunto al prot. reg. al n.467754 del 16.11.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 211/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** l'istanza in oggetto prevede la realizzazione di percorsi degli automezzi per il carico/scarico delle merci con la realizzazione di una nuova viabilità interna in accesso allo stabilimento e l'acquisizione di nuove aree esterne per la formazione di aree a parcheggio/sosta temporanea di automezzi in attesa di carico/scarico per circa 130 posti. Attualmente gli automezzi in attesa di carico scarico occupano le aree a parcheggio a disposizione interne allo stabilimento e parte dell'area di proprietà comunale data in concessione all'azienda in Viale Kennedy.

Sarà oggetto di modifica anche la viabilità di accesso alle nuove aree realizzando una nuova rotatoria, che permette una migliore fluidità del traffico veicolare nonché una diminuzione della velocità degli automezzi, l'innesto sulla nuova rotatoria di Via Guizza Alta, la messa in sicurezza della pista ciclabile esistente e la creazione di una nuova pista ciclopedonale in stabilizzato in prosecuzione del tratto di pista ciclopedonale esistente. Il nuovo parcheggio automezzi, sarà idoneamente "schermato" dalla viabilità ordinaria mediante la creazione di alberature.

L'area di proprietà sulla quale è prevista la realizzazione della nuova area a parcheggio con conseguente modifica alla viabilità esterna, ricade, secondo lo strumento urbanistico vigente, in "area di riforestazione urbana". Nell'area all'interno della proprietà, ricadente in ZTO D1/a, è presente il simbolo grafico P il quale secondo le NTA vigenti, art. 24 prevede la formazione di un parcheggio per automezzi della superficie minima di mq. 30.000. Con il nuovo intervento in progetto, si propone la variazione dell'"area a riforestazione urbana" in area D5 "zone per strutture speciali a servizio delle zone D1" (come ad esempio autoparco, logistica, magazzinaggio, ecc...). Conseguentemente, data la realizzazione della nuova area a parcheggio esterna si propone l'eliminazione del simbolo grafico P presente all'interno della ZTO D1/a di proprietà, vincolando



comunque l'area di 30.000 mq prevista alla possibile realizzazione di fabbricati aventi destinazione d'uso a deposito nei limiti previsto dalle NTA.

Conseguentemente, l'area ricadente in proprietà e destinata a viabilità di accesso e/o rotatoria, verrà ceduta all'amministrazione comunale.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 20 novembre 2018 dalla quale emerge che la *"Realizzazione, tramite procedura SUAP, di opere di urbanizzazione ed ampliamento fabbricati esistenti in variante allo strumento urbanistico della Ditta Acqua Minerale San Benedetto s.p.a. in Comune di Scorzè, tenuto conto degli esiti delle conferenze di servizi e, segnatamente, dei pareri resi in tali conferenze dalla Città metropolitana di Venezia, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni. In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare, negli studi specialistici, e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA n. 211/2018.*

Si richiama altresì: il rispetto dell'art.39 del PTA in particolare per quanto riguarda l'impermeabilizzazione delle superfici; il rispetto degli art. 15 e 16 del PTA, in particolare in relazione alle aree di salvaguardia delle opere di presa delle acque destinate al consumo umano.

Infine, considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si ritiene non di competenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Qualora i contenuti o le previsioni di cui al Rapporto Ambientale Preliminare esaminato vengano modificati, a seguito delle determinazioni emerse in Conferenza di servizi, questi ultimi dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante allo strumento urbanistico a seguito della realizzazione, tramite procedura SUAP, di opere di urbanizzazione ed ampliamento fabbricati esistenti, Ditta Acqua Minerale San Benedetto s.p.a. nel Comune di Scorzè, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:



- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
- dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
  - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
  - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
  - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - D. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017
- prescrivendo:
  1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lycaena dispar*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis emarginatus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Musccardinus avellanarius*;
  2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
  3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
  4. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Scorzè, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse,**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine